



ONLUS

**E.N.P.A.
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
ENTE MORALE**

SEZIONE PROVINCIALE DI PAVIA
Via Pinerolo 12 - 27100 Pavia - Tel./ Fax 0382/461116 – pavia@enpa.org – www.enpa.it/pavia
C.F. 80116050586

**CAPITOLATO DI CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA
E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI EX L. 281/91**

Art. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio del **Comune di Redavalle**, e trasportati da personale dell'Asl di Pavia al canile, come previsto dalla legge 14 Agosto 1991, n. 281.

Art.2

AGGIUDICAZIONE – CONCESSIONE DEL SERVIZIO

La concessione del servizio viene aggiudicata a trattativa privata dall'Ente Nazionale Protezione Animali – Ente Morale Onlus – Sezione di Pavia con sede in Pavia, Via Pinerolo 10/12 (di seguito indicata come concessionaria). I cani saranno ricoverati presso la Cascina Quadrifoglio – Strada per Mirabello n. 6, San Genesio ed Uniti in una struttura regolarmente autorizzata e dotata dei necessari nulla osta sanitari ed autorizzazioni comunali, in rispetto alle normative nazionali e regionali vigenti.

Art. 3

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La concessionaria metterà a disposizione idoneo canile per la custodia dei cani accalappiati, provvedendo in forma corretta alla custodia e al mantenimento dei cani ricoverati, dando la disponibilità 24 ore su 24.

Qualora, al momento della cattura o successivamente al ricovero, i cani in custodia dovessero presentare ferite o dovessero manifestare segni di malattia, la concessionaria provvederà alle visite veterinarie e alle cure del caso, compresi l'acquisto dei farmaci prescritti dal veterinario e la loro somministrazione.

La custodia dei cani in osservazione (contumacia) dovrà essere disposta volta per volta dal Responsabile del Servizio Veterinario o suo Delegato che provvederà a dare le opportune disposizioni relative alla durata ed alle modalità.

ART . 4

LA PRATICA DELL'EUTANASIA

La pratica dell'eutanasia per i cani che non siano stati rivendicati dai legittimi proprietari è effettuata ad opera del veterinario designato dal Responsabile del servizio, con metodo indolore e solo nei casi previsti dal comma 6 dell'art. 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281 e cioè se gravemente malati e incurabili.

Il costo di cremazione dei corpi di detti animali verrà posto a carico del Comune di Redavalle e se eseguito direttamente dall'Asl di Pavia i costi verranno esposti dall'Asl stessa

Art. 5

ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

L'alimentazione dei cani in custodia è approntata a cura ed onere della concessionaria e sarà costituita da idonei pasti al giorno in quantità adeguata alla taglia di ogni singolo animale e all'età e allo stato di salute. Ogni recinto deve essere dotato di recipiente con acqua potabile. I locali e le attrezzature dovranno periodicamente essere disinfettati e disinfestati.

Nel caso di ricovero di femmine che giungano al canile già gravide, il costo giornaliero del cane si stabilisce in € 3 (tre) che comprende le spese veterinarie della mamma, dei cuccioli e del cibo specifico da somministrare alla mamma prima e alla mamma e ai cuccioli quando questi saranno in grado di alimentarsi autonomamente.

I cuccioli non affidati entro il terzo mese di età saranno considerati individualmente come cani adulti

ART. 6

ACCESSO AL CANILE

L'accesso al canile deve essere consentito alle Autorità e personale comunale dalle ore 09,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali.

ART. 7

RESCISSIONE DEL RAPPORTO

Il Comune di Redavalle si riserva di rescindere, in qualsiasi momento, il rapporto di convenzione qualora venissero a mancare i presupposti della stessa o dovessero decadere i requisiti igienico-sanitari degli ambienti di custodia.

ART. 8

CESSIONE DEI CANI RICOVERATI

La consegna dei cani catturati ai legittimi proprietari avrà luogo previo pagamento della spese di cattura, di ricovero e mantenimento.

Singoli privati possono ritirare gratuitamente i cani ricoverati nel canile, salvo sostenere le sole spese riferite all'anagrafe e riconoscimento, se non reclamati dai legittimi proprietari entro il termine di sessanta giorni dalla data della cattura.

Gli animali possono essere ceduti in affido secondo quanto previsto dalla legge n. 281/91, art. 2, comma 5, dalla legge regionale n. 39/2009 e dal regolamento n. 2/2008

Nel caso il cane affidato venga restituito al canile dall'affidatario per qualsivoglia motivo, se la restituzione avverrà entro il termine di 1 anno dal giorno dell'affido, il cane verrà nuovamente messo in carico al Comune di accalappiamento.

ART. 9

SEGNALAZIONE DEI CANI CATTURATI

La concessionaria dovrà fare periodica segnalazione dei cani ricoverati con indicazione della razza, della presunta età e delle condizioni generali di salute di ogni singolo cane, al fine di consentire all'Ente Comunale la ricerca di affido.

ART. 10

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in anni 3 (tre) a decorrere dalla stipula della concessione.

ART. 11

CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il costo giornaliero per la custodia e l'alimentazione di ogni singolo cane è fissato, al netto di spese d'incasso e postali in €. 2,00 (due) + IVA (22%); eventuali costi per microchip ed incenerimenti, verranno esposte a parte e se eseguite direttamente dall'asl di Pavia, i costi verranno esposti direttamente dall'asl stessa.

Allo scadere di ogni mese è fatto obbligo alla concessionaria del servizio di consegnare al Comune di Redavalle documentazione tale da legittimare correttamente l'inoltro delle fatture, che verranno liquidate entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione.

ART. 12

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che avranno a sorgere tra il Comune di Redavalle e la concessionaria qualunque sia la loro natura, nessuna esclusa, Foro competente è quello di Pavia.

San Genesio ed Uniti 15/01/2015

Comune di Redavalle

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Geom. Andrea Mussi



Il Presidente Enpa di Pavia

Maria Vincenza Tardino